

## Allegato

### 1) Modifiche al paragrafo 9 bis “Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegno” del Programma Operativo della Misura 214 come da versione consolidata approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1393/2010

Formulazione precedente	Nuova formulazione
<p>...</p> <p><b>Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM</b></p> <p>Le domande di aiuto a valere sulla Misura 214, riguardanti superfici oggetto delle colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 allegato 1 – parte IX, possono essere accolte unicamente qualora il beneficiario</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non sia socio di O.P./A.O.P.,</li></ul> <p>ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nel caso in cui non sia attivata l’analogia azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.</li></ul> <p>L’agricoltore che presenta una domanda di aiuto a valere sulle Azioni della Misura 214</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• si impegna per l’intero periodo di durata delle obbligazioni agro-ambientali richieste a non richiedere/percepire pagamenti per le medesime superfici nell’ambito della Disciplina Ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP.</li></ul> <p><i>La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell’aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell’aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei programmi operativi posti in atto dalle O.P. All’AGREA competerà l’attivazione dei necessari controlli incrociati.</i></p>	<p>...</p> <p><b>Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM</b></p> <p>Le superfici interessate da domande di aiuto a valere sulla Misura 214, se oggetto di colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 allegato 1 – parte IX (di seguito definite “colture OCM”), possono essere finanziate unicamente qualora il beneficiario</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non sia socio di O.P./A.O.P.,</li></ul> <p>ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nel caso in cui non sia attivata l’analogia azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.</li></ul> <p><i>La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell’aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell’aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei programmi operativi posti in atto dalle O.P. All’AGREA competerà l’attivazione dei necessari controlli incrociati.</i></p> <p>Se una O.P./A.O.P. ha attivato l’Intervento Produzione Integrata, i soci dell’ O.P./A.O.P. non possono in nessun caso accedere ai sostegni della Misura 214 per le “colture OCM”, mentre possono essere ammessi ai pagamenti per l’Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. per le superfici non riconducibili a dette colture. In tale ipotesi, le superfici destinate a “colture OCM” al momento della presentazione di una domanda iniziale di aiuto per l’Azione 1 della Misura 214 saranno comunque assoggettate ad impegno a fini P.S.R. (qualora non sussistente la fattispecie di corpo separato o eventuali limitazioni nell’applicazione dei P.R.I.P.).</p> <p>Anche negli anni successivi a quello di assunzione dell’impegno, ai soci delle O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata non potranno essere corrisposti i sostegni previsti dal P.S.R. sulle particelle investite con “colture OCM” nell’anno solare di riferimento della domanda pagamento.</p> <p>Pertanto, le superfici oggetto di “colture OCM” condotte da soci di O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata, <b>se impegnate</b> in ambito P.S.R. dovranno necessariamente essere gestite con <b>pagamento “azzerato”</b> (sia nella prima annualità di impegno che in tutte le altre annualità del periodo di impegno in cui sono interessate da tali colture) e sono comunque soggette ai “pertinenti impegni di condizionalità” ed ai “requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”.</p> <p>Superfici impegnate con pagamento azzerato a motivo della presenza di “colture OCM”, in annualità successive possono essere oggetto di domanda di pagamento di sostegni agroambientali per il P.S.R., sempreché nell’anno solare di riferimento delle</p>

	<p>specifiche domande, le relative particelle agricole non siano nuovamente investite con tali colture.</p> <p>Qualora un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all’Azione 1 con la qualifica di “socio di O.P/A.O.P. con Produzione Integrata attiva” esca dalla compagine societaria dell’ O.P/A.O.P. durante il quinquennio di impegno sulla Misura 214, il medesimo potrà proseguire l’adesione all’Azione 1 della Misura 214 a partire dalla prima domanda di pagamento utile.</p> <p>Se un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all’Azione 1 con la qualifica di “non socio”, nel corso del quinquennio di impegno diventa socio di una O.P/A.O.P. che attiva l’Intervento di Produzione Integrata, o se l’ O.P/A.O.P. di cui il beneficiario è socio attiva l’ Intervento di Produzione Integrata, il beneficiario porterà a termine le obbligazioni sulla totalità delle particelle impegnate nei tempi prescritti e secondo le modalità previste dal P.S.R. Dall’annualità in cui si è verificata la modifica della qualifica del beneficiario, i pagamenti a carico del P.S.R. riguarderanno unicamente le superfici che nell’anno solare di riferimento del pagamento non sono investite da “colture OCM”.</p> <p>Quanto sopra è da estendere anche ai casi di cambiamento delle condizioni del beneficiario conseguenti a subentro (anche parziale) nella conduzione dei terreni; vedi il cosiddetto “cambio di beneficiario” di cui al successivo paragrafo 12.</p> <p>....</p>																		
<p align="center"><b>2) Modifica alla Scheda n. 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” delle Schede Tecniche attuative della Misura 214 come da versione consolidata approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1393/2010</b></p>																			
<p>.....</p> <p><b>Entità dell’aiuto</b></p> <p><i>L’aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce minime di rispetto nella misura di:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>1° QUINQUENNIO</i></th> <th><i>2° QUINQUENNIO</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Pianura</i></td> <td><i>0,12 Euro/mq/anno</i></td> <td><i>0,1 Euro/mq/anno</i></td> </tr> <tr> <td><i>Collina</i></td> <td><i>0,06 Euro/mq/anno</i></td> <td><i>0,05 Euro/mq/anno</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fatta salva la sussistenza di corpi separati, la SAU. di riferimento è quella desumibile dalla domanda di pagamento per l’annualità di riferimento del sostegno.</p> <p>....</p>		<i>1° QUINQUENNIO</i>	<i>2° QUINQUENNIO</i>	<i>Pianura</i>	<i>0,12 Euro/mq/anno</i>	<i>0,1 Euro/mq/anno</i>	<i>Collina</i>	<i>0,06 Euro/mq/anno</i>	<i>0,05 Euro/mq/anno</i>	<p>.....</p> <p><b>Entità dell’aiuto</b></p> <p><i>L’aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce minime di rispetto nella misura di:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>1° QUINQUENNIO</i></th> <th><i>2° QUINQUENNIO</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Pianura</i></td> <td><i>0,12 Euro/mq/anno</i></td> <td><i>0,1 Euro/mq/anno</i></td> </tr> <tr> <td><i>Collina</i></td> <td><i>0,06 Euro/mq/anno</i></td> <td><i>0,05 Euro/mq/anno</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Il limite di estensione delle superfici suscettibili di pagamento di cui sopra è da computare rapportando la superficie oggetto impegno di ogni singola domanda di aiuto, con la SAU condotta. Fatta salva la sussistenza di corpi separati, la SAU di riferimento è quella desumibile dalla specifica domanda di pagamento per ognuna delle annualità di riferimento del sostegno.</p> <p>Pertanto, nel caso di più impegni in corso inerenti all’Azione 9, con differente decorrenza delle obbligazioni, detta percentuale è da computare separatamente per ognuno degli stessi.</p> <p>....</p>		<i>1° QUINQUENNIO</i>	<i>2° QUINQUENNIO</i>	<i>Pianura</i>	<i>0,12 Euro/mq/anno</i>	<i>0,1 Euro/mq/anno</i>	<i>Collina</i>	<i>0,06 Euro/mq/anno</i>	<i>0,05 Euro/mq/anno</i>
	<i>1° QUINQUENNIO</i>	<i>2° QUINQUENNIO</i>																	
<i>Pianura</i>	<i>0,12 Euro/mq/anno</i>	<i>0,1 Euro/mq/anno</i>																	
<i>Collina</i>	<i>0,06 Euro/mq/anno</i>	<i>0,05 Euro/mq/anno</i>																	
	<i>1° QUINQUENNIO</i>	<i>2° QUINQUENNIO</i>																	
<i>Pianura</i>	<i>0,12 Euro/mq/anno</i>	<i>0,1 Euro/mq/anno</i>																	
<i>Collina</i>	<i>0,06 Euro/mq/anno</i>	<i>0,05 Euro/mq/anno</i>																	